

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Oggetto: Modalità di restituzione all'attività venatoria delle ZRC e dei CPURFS nel territorio dell'ATC PS 2.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) Di stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia nelle ZZ.RR.CC denominate Sant'Andrea e Vencareto, ricadenti nel territorio dell'ATC PS2, che vengono restituite al territorio di gestione programmata della caccia con l'avvio della stagione venatoria 2017/18:

- in dette zone, segnalate con la dicitura: "*attività venatoria regolamentata*", l'attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell'ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia e regolarmente iscritti all'ATC PS 2;
- I suddetti cacciatori hanno diritto di accedervi in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia (domenica): 17 e 24 settembre e 1 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane per cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre o Fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di Lepre e Fagiano.
- Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona.
- L'allenamento ed uso dei cani è consentito nelle stesse giornate previste dal Calendario Venatorio regionale fino alle ore 12,00 (nei mesi di agosto e settembre).
- Dal 2 di dicembre è consentita l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 esclusivamente alle specie migratrici in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale.
- La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale e in forma individuale.



- Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo i titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della ZRC.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi. Per quanto non contemplato valgono le norme della legge 157/1992 e della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Di stabilire che l'ATC PS 2 provvederà all'applicazione delle etichette riportanti la dicitura "ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA" nelle tabelle di delimitazione delle aree restituite alla gestione programmata dell'attività venatoria, coadiuvati dalla Polizia Provinciale;
- 3) Di stabilire che l'Ambito Territoriale di Caccia PS 2 dovrà dare ampia informazione ai cacciatori iscritti circa le modalità di restituzione alla caccia dei suddetti istituti faunistici;
- 4) Di trasmettere il presente atto:
 - Alla Polizia Provinciale;
 - Al Presidente dell'ATC PS2
- 5) Si dispone la pubblicazione del presente atto per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2033, n. 17

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. .

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(D.ssa Loredana Borraccini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

Deliberazione Amministrativa n. 5 del 13.07. 2010 approvata dalla Regione Marche avente ad oggetto "Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010-2015";

La DGR n° 1527 del 05/12/2016: "zone di ripopolamento e cattura. Provvedimento di restituzione all'attività venatoria".

Il decreto dirigenziale 274 del 11/07/2017: "Programma annuale delle attività redatto dall'ATC PS 2 per l'anno 2017, Istituzione, e restituzione alla caccia programmata di Zone di Ripopolamento e Cattura e Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica ricadenti nell'ATC PS2".

Motivazione:

Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali.

Con L.R n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia.

Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1° Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia.

L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità.



L'ATC PS 2 ha regolarmente presentato il programma annuale 2017, assunto al Protocollo dell'Ente in data 03/04/2017 con prot. n.° 290248.

L'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995 recita : “ ...il territorio della zona ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province (ora Regione), sentiti gli ATC ... “ per tale motivo si rende necessaria l'adozione del presente decreto. L'ATC PS 2 ha comunicato, attraverso trasmissione PEC del 17/07/2017, acquisita a protocollo con n° 704161, la seguente proposta, riguardante la ZRC Vencareto e la ZRC Sant'Andrea (porzione) da restituire alla gestione programmata della caccia, di seguito riportata in calce :

- in dette zone, segnalate con la dicitura: *attività venatoria regolamentata*, l'attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell'ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia.
- I suddetti cacciatori hanno diritto di accedervi in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia (domenica): 17 e 24 settembre e 1 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane a cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre o Fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di Lepre e Fagiano.
- Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona.
- L'allenamento ed uso dei cani è consentito nelle stesse giornate previste dal Calendario Venatorio regionale fino alle ore 12,00 (nei mesi di agosto e settembre).
- Dal 2 di dicembre è consentita l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 alle specie migratrici in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale.
- La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale e in forma individuale.
- Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo i titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della ZRC.

Esito dell'istruttoria:

Considerato quanto sopra premesso ed argomentato, visto che la suddetta proposta è tecnicamente corretta e condivisibile si propone:

- 1) Stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia nelle ZZ.RR.CC denominate Sant'Andrea e Vencareto, ricadenti nel territorio



dell'ATC PS2, che vengono restituite al territorio di gestione programmata della caccia con l'avvio della stagione venatoria 2017/18:

- in dette zone, segnalate con la dicitura: “*attività venatoria regolamentata*”, l'attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell'ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia e regolarmente iscritti all'ATC PS 2;
- I suddetti cacciatori hanno diritto di accedervi in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia (domenica): 17 e 24 settembre e 1 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane per cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (Lepre o Fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di Lepre e Fagiano.
- Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona.
- L'allenamento ed uso dei cani è consentito nelle stesse giornate previste dal Calendario Venatorio regionale fino alle ore 12,00 (nei mesi di agosto e settembre).
- Dal 2 di dicembre è consentita l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino alle ore 12,00 esclusivamente alle specie migratrici in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale.
- La caccia agli Ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al Cinghiale in forma occasionale e in forma individuale.
- Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo i titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della ZRC.

Si dispone che per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti e provvedimenti in vigore. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente disciplinare venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi. Per quanto non contemplato valgono le norme della legge 157/1992 e della Legge Regionale n. 7/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Di stabilire che l'ATC PS 2 provvederà all'applicazione delle etichette riportanti la dicitura “ZONA DI CACCIA REGOLAMENTATA” nelle tabelle di delimitazione delle aree restituite alla gestione programmata dell'attività venatoria, coadiuvati dalla Polizia Provinciale;
- 3) Di stabilire che l'Ambito Territoriale di Caccia PS 2 dovrà dare ampia informazione ai cacciatori iscritti circa le modalità di restituzione alla caccia dei suddetti istituti faunistici;
- 4) Di trasmettere il presente atto:
 - Alla Polizia Provinciale;



- Al Presidente dell'ATC PS2

5) Si dispone la pubblicazione del presente atto per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2033, n. 17

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. .

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
(Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

nessuno

